

LICEO SALESIANO "VALSALICE"

Valsalice: "CASA che accoglie".

La scuola di don Bosco è, per i giovani, la loro seconda casa. *"Lo spirito di famiglia"* è un ingrediente importantissimo per costruire un rapporto educativo che faccia sentire ognuno a suo agio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati. Il *"compimento dei propri doveri"* è più facile se si sente aria di casa, se gli odori che si respirano fanno di famiglia. Con un'accoglienza incondizionata: *"Mi basta sapere che siete giovani perché io vi amo!"*, dice don Bosco, il Padre, Maestro e Amico dei giovani. Egli agli educatori consiglia: *"Chi vuole essere amato bisogna che faccia vedere che ama"*.

Valsalice: "CORTILE per incontrarsi da amici e vivere in allegria".

Uno spazio da condividere con gli amici è il sogno di ogni ragazzo. In ogni casa di don Bosco c'è, al centro, un cortile. Tutto il resto ruota intorno. Nel cortile l'educatore condivide ciò che piace ai ragazzi guadagnandosi la loro stima e facendo amicizia. Un'amicizia che sarà contraccambiata dal ragazzo in tutto ciò che di impegnativo l'educatore proporrà. Dice don Bosco: *"Essendo amati in quelle cose che loro piacciono... imparino a veder l'amore in quelle cose che naturalmente piacciono poco"*. Questo è il fulcro del suo sistema educativo, il *"sistema preventivo"*, basato su *"ragione, religione, amorevolezza"*. Domenico Savio dirà: *"Noi facciamo consistere la santità nello stare molto allegri"*.

L'allegria riempie il cortile e la casa. E' un'armonia tra il momento didattico, il gioco, le attività extracurricolari che non mancano mai, dal teatro, alla musica, allo sport, alle feste... *"Miei carissimi figlioli in Gesù Cristo, vicino e lontano io penso sempre a voi. Uno solo è il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità"*.

Valsalice: "COMUNITA' che evangelizza e avvia alla vita".

Salesiani, insegnanti, genitori, allievi, exallievi, amici di don Bosco... fanno un grande movimento di persone che condividono il *"progetto educativo"* come una comunità unica. Una comunità che vuole accompagnare persone che crescono perché diventino come le voleva don Bosco: *"Buoni cristiani e onesti cittadini"*. Una comunità che condivide un *"patto educativo"* che parte dal momento didattico (scuola) e si allarga e completa con i momenti di animazione religiosa (cattolica) sostenuto con tutto quanto è simboleggiato dal cortile (salesiano). *"Imitando la pazienza di Dio, incontriamo i giovani al punto in cui si trova la loro libertà. Li accompagniamo perché maturino solide convinzioni e siano progressivamente responsabili nel delicato processo di crescita della loro umanità nella fede"*: è l'impegno della comunità.

Regolamento di Istituto

Il testo nel suo impianto generale è stato approvato per la prima volta dal Consiglio di Istituto in data 29 aprile 2003 e adottato dal Gestore a partire dal 1° settembre 2003. Nelle sedute del Consiglio di Istituto del 04/05/2005, del 31/05/2007, del 21/5/08, del 26/5/2009, del 14/5/2012 e del 5/5/2014 si sono via via apportate alcune modifiche per adattare il testo alle più recenti normative e alle esigenze contingenti. Il presente testo, così approvato, è adottato dal Gestore a partire dal 1° settembre 2014.

PREMESSA

Gli alunni che si iscrivono alla scuola paritaria cattolica salesiana LICEO Valsalice, nella misura consentita all'età, sono tenuti ad approfondire la ricerca culturale e le motivazioni della propria fede cristiana, sia mediante la diligenza nello studio, sia attraverso la partecipazione alle iniziative religiose e sociali programmate dalla scuola. L'iscrizione di un allievo/a è subordinata alla accettazione fattiva del Progetto educativo delle scuole salesiane.

Art. 1 Principi generali

1. Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, docenti, famiglie e studenti sono vincolati al rispetto delle norme di seguito specificate con riferimento all'art. 1 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti" e successivo D.P.R. 235 del 21 novembre 2007, Circ. Reg. n.138 (8 marzo 2012) al Progetto Educativo delle scuole salesiane e al Piano dell'Offerta Formativa del Liceo Valsalice.

2. Il Personale direttivo, ogni docente e tutto il personale educativo e ausiliario ha il diritto-dovere di richiamare qualunque allievo all'osservanza delle norme indicate e se ne rende garante con la sua presenza cordiale, ma ferma. Tali norme sono comunemente affidate alla intelligenza e alla coscienza dei singoli, nella speranza che non occorranو spiacevoli provvedimenti disciplinari.

Art. 2 Orario scolastico

1. Prima dell'inizio delle lezioni dalle 7.40 le aule sono aperte per chi intende studiare e dunque va garantito un clima di studio.

2 Il docente con orario di lezione alla 1^a ora dovrأ trovarsi in aula alle 7.55. (cfr. art. 17 della CM n.105 del 16.4.1975)

3. L'entrata al mattino avviene entro le ore 7.55; le lezioni iniziano alle ore 8 con il momento del "Buongiorno", che si qualifica come tempo di educazione e riveste un carattere formativo, e proseguono secondo l'orario stabilito. L'orario scolastico deve essere rispettato con precisione ed ogni ritardo nel presentarsi in classe durante la mattinata esige adeguata giustificazione.

Art. 3 Ingresso e uscita

1. E' vietato ad allievi e genitori parcheggiare nei cortili interni della scuola fino alle ore 15. L'accesso al cortile è consentito fino alle ore 9 e dopo le ore 15 solo per accompagnare gli allievi.

2. Le entrate e le uscite devono svolgersi con ordine; occorre mantenere un comportamento corretto ed educato anche negli spazi antistanti la scuola.

3. È proibito uscire dalla scuola sia durante le lezioni sia durante l'intervallo, salvo i casi previsti (Art. 3 comma 5 e Art.11); nei casi previsti è comunque necessario utilizzare l'uscita della Portineria esibendo il diario con la autorizzazione firmata dal Preside (o personale delegato).

4. L'allievo che tarda nel presentarsi a scuola **alla prima ora di lezione** dopo le ore 8 viene ammesso alla frequenza fino alle 8.30 recandosi direttamente in aula dove il docente della prima ora registrerأ il ritardo nel Registro elettronico e detto ritardo, se l'allievo è sprovvisto di giustificazione, andrأ regolarmente giustificato dai genitori il giorno successivo, tramite diario o direttamente da Registro elettronico.

Detti ritardi verranno conteggiati e ove se ne riscontri un eccessivo numero saranno considerati in sede di valutazione del comportamento.

5. L'autorizzazione all'entrata posticipata, **solo ad inizio 2^a o 3^a ora di lezione**, o all'uscita anticipata, **solo ad inizio 5^a o 6^a ora di lezione**, in tutti i casi solo al cambio d'ora, viene concessa dal Preside (o Vicepreside) solo in presenza di giustificazione probatoria compilata dal genitore su apposito tagliando del Diario scolastico personale; che dovrأ essere esibita al docente che la segnalerأ sul Registro elettronico. L'uscita anticipata di allievi minorenni è comunque consentita solo in presenza di genitori (o adulti incaricati dai genitori stessi) che si presentino in portineria a prelevare l'allievo/a. Si raccomanda comunque il ricorso limitato alle entrate/uscite fuori orario.

6. L'autorizzazione permanente di entrata/uscita fuori orario ad alunni "pendolari", residenti dunque fuori cittأ, potrأ essere concessa dal Preside soltanto dietro presentazione di formale richiesta, firmata da un genitore, e sorretta da opportuna documentazione (fotocopia di orari di treni e pullman). In ogni caso (salvo motivi di eccezionale rilevanza) nessun permesso sarأ concesso se non nel limite di 10 minuti.

Art. 4 Giustificazioni assenze

1. Le assenze vanno giustificate nella giornata del rientro a scuola entro le ore 8 presso il docente della prima ora di lezione. Le giustificazioni per assenze sono valide solo se stilate sul Diario scolastico personale, firmate dai genitori e controfirmate dal Preside (o docenti delegati).

2. Tali giustificazioni vanno debitamente corredate da motivazione dell'assenza; dato l'obbligo di frequenza del corso di studi, come prescrive la normativa, si ritengono valide solo le assenze per motivi di salute e per gravi motivi familiari. Qualunque altra motivazione deve essere preventivamente concordata da un genitore con il Preside diversamente il Consiglio di Classe potrأ valutare tale comportamento come il venir meno ai doveri scolastici e alla condivisione del patto educativo con incidenza nell'attribuzione del voto di comportamento.

3. Il Regolamento sulla valutazione (DPR n. 122 del 22 giugno 2009) e la Circ. n. 20 del 4 marzo 2011 stabiliscono che in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe debba validare l'anno accertando che vi sia una frequenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dell'orario curriculare.

Art. 5 Attività didattica

1. Ovunque si svolga l'attività scolastica (aula – laboratori – palestra- sala video) agli allievi è richiesto un comportamento educato e corretto, un adeguato impegno e devono essere in possesso di tutto il materiale occorrente.
2. Ognuno, nell'aula designata, occuperà il posto assegnato e ne sarà responsabile per tutto il tempo in cui lo occupa. In particolare il banco di scuola o il posto occupato nei laboratori saranno nominativi e la scuola si riserva di esigere dall'interessato il risarcimento di eventuali danni arrecati. Al termine delle lezioni il banco deve essere lasciato libero sia nella parte d'appoggio sia nel vano sottostante.
3. Le aule, gli arredi, le suppellettili della scuola vanno custoditi con cura e con responsabile senso civico, evitando il loro deturpamento mediante scritte, segni ed atti di vandalismo. Tutta la classe è corresponsabile del corretto uso degli ambienti e delle attrezzature.
4. Per quanto riguarda le aule o gli ambienti utilizzati da più classi, la classe che entra dovrà, prima ancora dell'inizio della lezione, prendere atto dell'integrità di tutte le attrezzature ivi contenute, segnalando subito gli eventuali danni al docente, così che in nessun modo possa esserne ritenuta responsabile. Se l'aula, dopo il suo utilizzo, dovesse rimanere inutilizzata, l'insegnante ne disporrà la chiusura.
5. L'accesso ai laboratori o in palestra potrà avvenire unicamente in presenza di un docente.
6. In linea di massima non è consentita agli alunni l'uscita dalla classe durante la lezione. Eventuali e occasionali deroghe a questa norma sono stabilite di volta in volta, sulla base di effettive necessità personali, dai singoli docenti e sotto la loro responsabilità. Comunque tale permesso può essere concesso ad un solo studente per volta.
7. Durante le lezioni non è consentito mangiare, bere, masticare chewing-gum.
8. Non è consentita per nessun motivo la registrazione audio o video delle lezioni se non per comprovati motivi legati all'apprendimento e con esplicita autorizzazione del Preside.
9. In caso di assenze, gli alunni sono tenuti ad aggiornarsi presso i compagni e tramite Registro Elettronico sullo svolgimento del programma e sui compiti assegnati.
10. Il Diario scolastico personale è da considerarsi strumento di lavoro pertanto se ne richiede un uso corretto, serio e strettamente scolastico; il preside e i docenti possono prenderne visione in qualunque momento. In caso di uso scorretto o di smarrimento dovrà essere sostituito a spese della famiglia.

Art. 6 Verifiche e valutazioni

1. L'allievo ha il diritto e il dovere di conoscere le valutazioni e di informarne la famiglia. Le valutazioni vengono inserite nel Registro Elettronico ed è dovere dei genitori spuntare la firma, come da procedura, per presa visione.
2. Gli elaborati scritti (vedi POF) verranno riconsegnati corretti agli allievi entro e non oltre tre settimane dalla data del loro svolgimento; i test di verifica entro quindici giorni.
3. Se gli elaborati scritti e le verifiche corrette non vengono inviate a casa i genitori potranno prenderne visione nei colloqui con i Docenti; comunque l'allievo potrà richiedere di fotocopiare l'elaborato, riconsegnandolo tempestivamente. E' dovere dell'allievo restituire le verifiche consegnate a casa nella lezione successiva, il ritardo è considerato una mancanza disciplinare.

Art. 7 Intervallo

1. Un comportamento corretto esige che si eviti di correre, urlare, fischiare, giocare nelle aule, nei corridoi, nello studio, per le scale; una particolare correttezza di contegno è richiesta ai servizi igienici e relative adiacenze.
2. E' sempre vietato consumare cibi nelle aule per ragioni di igiene e opportunità.
3. Durante il cambio d'ora gli allievi devono rimanere in aula. Negli intervalli possono anche recarsi negli ambienti comuni di ricreazione; è però vietato sostare sulle scale.

Art. 8 Norme generali di comportamento

1. Educazione, cortesia, autocontrollo, cura della persona sono caratteristiche fondamentali dello studente del Liceo Valsalice; questi atteggiamenti devono caratterizzare il comportamento in ogni circostanza e fin dalle prime

classi. Non sono dunque ammessi gesti incontrollati, linguaggio grossolano atteggiamenti non conformi ad un vicendevole rispetto e tutto quanto è incompatibile con la serietà di un ambiente scolastico.

2. Ai ragazzi e alle ragazze è richiesto un modo di presentarsi e di comportarsi sia singolarmente sia nei reciproci rapporti in armonia con la proposta educativa della scuola e con l'ambiente di lavoro e studio.

3. L'abbigliamento deve essere decoroso e comunque sempre adeguato all'ambiente di studio: non è consentito indossare minigonne, canottiere, magliette con scritte volgari e/o inopportune, pantaloni corti (a meno che siano sotto il ginocchio e decorosi). Non è consentito esibire piercing.

4. E' proibito qualunque uso del cellulare, di macchine fotografiche o di altri strumenti tecnologici durante l'orario scolastico. L'inosservanza della norma comporta che vengano requisiti dal Docente e consegnati al Preside che li restituirà ai genitori. E' comunque vietata all'interno del complesso scolastico in qualunque momento qualsiasi ripresa video o audio che non sia espressamente autorizzata dal Preside o dal Direttore.

5. La scuola non risponde degli oggetti personali o preziosi, compreso il materiale scolastico, che subissero danni o furti; sono esclusivamente sotto la tutela dell'interessato. Chi trovasse libri o oggetti smarriti nell'ambito dell'Istituto è tenuto a portarli in Portineria/Segreteria. La Scuola declina ogni responsabilità per eventuali oggetti lasciati incustoditi in classe al termine delle lezioni.

6. Ai sensi della Legge 11/11/1975 n° 584, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/95, della Circolare del ministero della Sanità del 28/03/2001 e della Legge 16/01/2003 n° 3 cap. IX art. 51, e del recente DI del 12 settembre 2013 n. 104 è vietato fumare in tutti i locali dell'Istituto, compresi i cortili e gli spazi all'aperto.

7. All'interno della scuola non è consentita la vendita o prevendita di biglietti per feste, discoteche e simili. Non è consentita alcuna distribuzione di fogli, volantini o altro né la raccolta di firme se non dopo autorizzazione del Direttore o del Preside.

8. E' vietato fare uso della fotocopiatrice a disposizione degli allievi dalle 8 alle 14, salvo casi di assoluta necessità su autorizzazione espressa da preside o docenti.

9. La cappella dell'Istituto è luogo sacro e di preghiera dunque è vietato agli allievi l'attraversamento per spostamenti interni.

Art. 9 Disciplina ed eventuali sanzioni

1. Nel contesto delle norme sui diritti e doveri delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24.06.98 art. 4 comma 1) i comportamenti che configurano mancanze sono:

- a) infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) disturbo allo svolgimento delle lezioni;
- c) negligenza abituale e frequenti ritardi;
- d) mancanza ai doveri scolastici;
- e) frequenza saltuaria e assenze ingiustificate;
- f) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
- g) scorretto uso delle strutture, dei sussidi didattici, delle attrezzature e degli strumenti tale da arrecare danno al patrimonio scolastico;
- h) fatti che turbino il regolare andamento della scuola;
- i) insubordinazione ai richiami;
- j) offese alla morale, oltraggio alle istituzioni, al personale direttivo, al corpo docente e al personale della scuola;
- k) reato di particolare gravità.

2. Riconosciuti i criteri fissati dal D.P.R. 249 del 24.06.98, in ordine a tali mancanze e in rapporto alla loro gravità e reiterazione sono previste le seguenti sanzioni:

A. richiamo da parte del Docente in riferimento alle mancanze, alla reiterazione o alla gravità che può essere:

verbale

- o nel corso della lezione,
- o in colloqui appositi con l'alunno;

scritto

- o segnalazione sul Registro Elettronico nella sezione Richiamo (per mancanze lievi) o in quella Nota disciplinare (per mancanze più gravi);

con allontanamento provvisorio dalla classe, a sottolineare un comportamento inadeguato al contesto scolastico, in tal caso l'allievo/a rimarrà nel corridoio antistante l'aula sotto la vigilanza del docente in attesa venga riammesso alla lezione, con segnalazione sul Registro Elettronico;

con invio al Preside, segnalato sul Registro Elettronico, per sottolineare la gravità del comportamento e per richiederne le opportune valutazioni;

B. provvedimento di sospensione dalle lezioni:

- da 1 a 2 giorni, decretata, in situazioni di urgenza, dal Preside di intesa con il Coordinatore di classe o, di norma, dal Consiglio di classe;
- la sospensione oltre i 2 giorni e fino a 15, decretata dal Consiglio di classe;

C. allontanamento definitivo dalla scuola per comportamenti particolarmente gravi, come indicato nel POF (3.1), proposta dal Consiglio di classe e irrogata dal Direttore di intesa con il Preside.

3. In caso di mancanze disciplinari gli studenti potranno comunque esprimere con serenità e senso di responsabilità la propria versione dei fatti. Spetta al Preside e al Direttore attivare gli opportuni procedimenti.

Art. 10 Organismo di Garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari di cui all'art. 9 comma 2 B, è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione ad un apposito organismo di Garanzia interno all'Istituto. (cfr. Regolamento degli Organi Collegiali)

2. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che dovessero sorgere all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 11 Infortuni o malesseri

1. Per quanto riguarda gli infortuni accorsi agli allievi nell'ambito dell'Istituto è necessario che tale infortunio venga subito segnalato al docente o all'assistente presenti che lo comunicheranno su modulo prestampato alla Segreteria. Si procederà poi alla denuncia all'INAIL e all'autorità di pubblica sicurezza se l'infortunio è accaduto nel corso di attività didattica o all'Assicurazione dell'Istituto negli altri casi, con riferimento a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

2. In caso di ricorso al Pronto Soccorso è necessario consegnare immediatamente alla scuola il primo foglio medico rilasciato.

3. La scuola declina ogni responsabilità per ogni inadempienza o ritardo nella comunicazione e nella presentazione della documentazione.

4. Per eventuali disturbi di salute occorre rivolgersi al docente presente in classe che avrà cura di affidare l'allievo/a alla Segreteria; si provvederà con una tempestiva informazione alla famiglia. Solo in presenza di genitore o persona delegata l'allievo/a potrà lasciare la scuola.

5. I docenti e tutto il personale scolastico non sono mai autorizzati alla somministrazione di farmaci; per gli alunni che dovessero assumere farmaci in orario scolastico si fa riferimento alla normativa in particolare all'art. 4 delle Raccomandazioni del MIUR e Ministero della Salute del 25/11/2005: "La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)". (da Nota Ministero Istruzione 25 novembre 2005, n. 231, "Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico")

Art. 12 Comunicazioni scuola-famiglia

1. Per i familiari degli allievi sono previste udienze generali secondo il calendario e l'orario comunicato ad inizio anno scolastico. La durata del colloquio deve essere contenuta al fine di garantire a tutti la possibilità di accedervi.

2. Ogni docente fissa ad inizio anno un orario settimanale di ricevimento dei genitori, chi desidera il colloquio deve farne richiesta tramite Registro Elettronico; detti colloqui sono tassativamente sospesi dalla metà di maggio, secondo quanto indicato nel calendario delle attività scolastiche stilato ad inizio d'anno.

Art. 13 Genitori

1. L'impegno che i genitori assumono all'atto dell'iscrizione dei propri figli, quali unici responsabili dell'educazione e istruzione dei figli (cfr. art. 30 della Costituzione), accettando i principi e i valori del Progetto Educativo, del POF e

del presente Regolamento dell'Istituto, non si esaurisce con l'assolvimento dei doveri amministrativi, ma si estende a una vasta gamma di interventi intesi a realizzare una piena collaborazione con la Scuola per la crescita integrale dei figli.

2. I genitori hanno il dovere di mantenersi in contatto con la Presidenza per la giustificazione delle assenze dei propri figli o per altri motivi di carattere disciplinare. A questo scopo essi dovranno provvedere:

- a) all'inizio dell'anno scolastico ad apporre la propria firma sul Diario scolastico personale e depositarla contestualmente in Segreteria;
- b) a ritirare le credenziali per l'accesso al Registro elettronico;
- c) a vigilare in modo particolare sulla regolarità nella frequenza alle lezioni dei propri figli verificandone la presenza a scuola nel Registro Elettronico;
- d) ad utilizzare sempre il suddetto Diario per le giustificazioni delle assenze
- e) a prendere quotidianamente visione del Registro elettronico per controfirmare i voti verificando l'eventuale presenza di comunicazioni degli insegnanti.

3. I genitori degli alunni devono evitare di disturbare il sereno svolgimento dell'attività didattica, in particolare non è consentito accedere ai corridoi o alle aule durante le ore di lezione, esigere informazioni fuori dai tempi previsti. Le comunicazioni urgenti agli alunni, nei soli casi di assoluta necessità, devono essere gestite tramite la Segreteria o la Portineria.

Art. 14 Organi Collegiali

1. Per quanto riguarda la composizione e il funzionamento degli organi collegiali (Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, assemblee dei R.d.C. studenti e genitori) si fa riferimento ai regolamenti interni degli Organi collegiali e alle vigenti norme ministeriali.

2. Gli allievi possono tenere un'assemblea di classe prima di ogni Consiglio di Classe per le valutazioni infraquadrimestrali o quelle di fine 1° quadrimestre; ordinariamente di un'ora, con possibilità di assemblea straordinaria in casi urgenti, previa autorizzazione del Preside. Per l'assemblea ordinaria gli Studenti devono accordarsi prima con Il Coordinatore di Classe presentando domanda con ordine del giorno con almeno tre giorni di anticipo rispetto al giorno e all'ora proposti, sarà cura del Coordinatore accordarsi con i colleghi nel caso l'assemblea non si svolga in una sua ora di lezione. L'Insegnante dell'ora in cui è fissata l'assemblea deve essere presente fuori dall'aula e può intervenire ad interrompere il lavoro se riscontra che non sussistano le condizioni di un dibattito rispettoso e moderato.

3. Il Preside di intesa con il Direttore e il Coordinatore di classe può procedere alla destituzione dall'incarico di Rappresentante di Classe per quegli allievi che si rendessero responsabili di gravi inadempienze rispetto al loro mandato o che fossero oggetto di gravi provvedimenti disciplinari tali da rendere poco credibile la loro funzione. In tal caso saranno sostituiti dai primi non eletti.

Art. 15 Viaggi di istruzione e uscite didattiche, culturali e/o formative.

1. Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio Docenti, anno per anno stabilirà le modalità di svolgimento e la durata dei viaggi di istruzione e i tetti di spesa con riferimento alla normativa vigente (C.M. n° 291 14/10/92 e altre eventuali). L'organizzazione deve preoccuparsi che la spesa affrontata non sia troppo onerosa e che, con ciò, non vengano discriminati coloro che, per ragioni economiche, non possano aderirvi.

2. La realizzazione del viaggio culturale di classe di 1 o più giorni è subordinata alla partecipazione di almeno i tre quarti degli allievi della classe.

3. Gli accompagnatori ai viaggi di istruzione, docenti della o delle classi coinvolte, devono essere almeno 1 ogni 15 allievi e sono designati dal Preside; possono essere anche designati accompagnatori docenti di altre classi qualora la loro partecipazione sia utile alla buona riuscita del viaggio.

4. In quanto attività didattica, sia durante il viaggio culturale sia nelle uscite didattiche, gli allievi devono tenere lo stesso comportamento come se fossero nell'ambito scolastico. Non è assolutamente consentito loro allontanarsi dal gruppo per nessun motivo e devono seguire le disposizioni organizzative date dai docenti che accompagnano.

5. I viaggi di istruzione devono essere programmati nell'ambito del Consiglio di Classe e inseriti nella programmazione generale, dopo aver sentito il parere di allievi e genitori. L'autorizzazione al viaggio, una volta definito il programma, è data dal Preside a garanzia del rispetto delle norme vigenti e dei parametri fissati dal Consiglio di Istituto.

6. Il Consiglio di classe si riserva di valutare la partecipazione al viaggio di istruzione di quegli allievi che si siano segnalati, nel corso dell'anno, per particolari atteggiamenti di indisciplina o scarso senso di responsabilità, in particolare per quelli a cui è stato assegnato un voto di comportamento inferiore al 9.

7. Le uscite didattiche, culturali e/o formative, devono essere definite nell'ambito dell'attività di programmazione del Consiglio di Classe, possono svolgersi in orario scolastico o extrascolastico nei limiti comunque della giornata, sono autorizzate dal Preside e prevedono sempre la presenza di almeno un docente accompagnatore per classe o gruppo di allievi non superiore ai 30.

9. Per i viaggi di istruzione come per le uscite didattiche occorre il benestare firmato da un genitore o da chi esercita la patria potestà, anche per i maggiorenni. Tale benestare vale anche come sottoscrizione dell'eventuale impegno di spesa.

Art. 16 Presenza di ESPERTI ESTERNI.

Per l'attuazione dei progetti e delle attività programmate nel POF, il Collegio Docenti, i singoli Consigli di Classe, le Aree disciplinari, o i singoli docenti possono avvalersi del contributo professionale di esperti esterni. Gli interventi di esterni devono essere preliminarmente concordati e autorizzati da Direttore, Preside o l'Economo, nell'ambito delle rispettive competenze, attraverso richieste scritte o a voce che specifichino l'identità personale dell'esperto e le caratteristiche professionali del soggetto in relazione all'attività per cui interviene in ambito scolastico.

Art. 17 Doposcuola e attività extracurricolari

1. Il servizio Doposcuola ha norme e disposizioni contenute nella lettera di presentazione consegnata unitamente al modulo di iscrizione.

2. Ad inizio anno viene fornito ad allievi e famiglie l'elenco delle attività extracurricolari attivate durante l'anno scolastico; l'iscrizione alle attività prescelte è libera e va controfirmata da un genitore. Per tali attività non è previsto il controllo delle presenze/assenze.

3. Gli allievi iscritti al Doposcuola o che nel pomeriggio abbiano una qualche attività in scuola, al termine delle lezioni, sono liberi di fermarsi a pranzo nei locali del Liceo o di uscire. Se si fermano dovranno consumare il pasto nel refettorio (anche se al sacco) e poi potranno fare la ricreazione nel cortile e negli spazi assegnati ad inizio anno.

4. Al termine dell'orario scolastico le aule vengono chiuse. Chi rimane occasionalmente in Liceo nel pomeriggio è invitato a portarsi appresso zaino e materiale personale e ad averne cura. Gli iscritti al doposcuola sono invitati a depositare il proprio materiale in sala-studio.

5. La scuola mette a disposizione degli allievi del triennio che ne fanno richiesta alcune aule per organizzare "gruppi di studio" in forma autogestita nell'orario 15-17. La richiesta va presentata al Vicepreside delegato, se accolta verrà data autorizzazione scritta e nominativa per utilizzo dell'aula nell'orario fissato.

6. Premesso che la valutazione del comportamento, secondo quanto stabilito dalla Legge 169/08, fa riferimento a tutto il tempo di permanenza nella scuola, dunque anche alle attività pomeridiane:

- L'infrazione alle norme che regolano il Doposcuola può prevedere, da parte degli Assistenti, l'allontanamento temporaneo dal servizio con segnalazione sul diario personale dell'allievo. Qualora tali mancanze siano reiterate o particolarmente gravi è previsto l'allontanamento dal Doposcuola per alcuni giorni o in via definitiva.
- Il comportamento maleducato in mensa, irrispettoso delle norme o del personale incaricato del servizio, può comportare l'allontanamento temporaneo dal refettorio. Qualora l'atteggiamento manchevole sia particolarmente grave è previsto il divieto a frequentare la mensa per alcuni giorni o in via definitiva.
- Così pure un comportamento non corretto e rispettoso tenuto nella frequenza delle attività extracurricolari può portare all'allontanamento temporaneo o definitivo, anche in considerazione della coerenza con la libera scelta espressa all'adesione.

NOTE CONTRATTUALI ED AMMINISTRATIVE

1. L'iscrizione di un nuovo allievo è subordinata al versamento della quota, non rimborsabile, per iscrizione.
2. Il rinnovo dell'iscrizione, di anno in anno, va effettuato entro il termine indicato dalla Direzione, con il versamento della quota d'iscrizione. In caso di ritardata iscrizione sulla data stabilita non si garantisce il posto.
3. Le rette annuali, comunicate all'atto dell'iscrizione, si pagano in tre rate anticipate, in coincidenza con l'inizio dei trimestri, settembre-dicembre-marzo. Non sono contemplate detrazioni per assenze o

vacanze anticipate o prolungate. Sono conteggiate a parte le spese per la mensa, alcune attività extracurricolari libere e il doposcuola.

4. In caso di periodi di studio all'estero si richiederà il versamento dell' iscrizione e di $\frac{1}{4}$ della rata corrispondente al periodo di assenza dalla scuola.
5. L'alunno che si ritira durante l'anno scolastico è tenuto a corrispondere la retta completa del trimestre iniziato.
6. Gli alunni che devono sostenere gli esami, verseranno, nel tempo stabilito, la relativa tassa statale e il contributo per le spese di Segreteria alla scuola.
7. L'Istituto si riserva il potere di interrompere o far cessare il servizio scolastico, il servizio mensa, le attività extracurricolari libere ed il doposcuola per mancato pagamento, alle previste scadenze, delle rette scolastiche e delle altre rette dovute e di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica di diritto quando l'Istituto dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. In tal caso l'Istituto avrà comunque diritto al pagamento delle rette scolastiche e delle altre rette dovute e non pagate.
8. Gli studenti meritevoli, in precarie situazioni economiche, possono usufruire di agevolazioni. Trattandosi di un sensibile aggravio per l'Istituto, esse vanno motivate e concordate personalmente con il Direttore all'inizio di ogni anno
9. Il bilancio della scuola come previsto dalla normativa è pubblico e a disposizione di quanti ne vogliono prendere visione in Amministrazione.

Torino, 1 settembre 2014

Il Preside
(prof. Pace Mauro)
